



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3947 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016
avente ad

OGGETTO:

risarcimento del danno

vertente

TRA

Angela, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Michele Liguori e dal p. avv. Vincenzo Liguori ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli al Centro Direzionale Is. F4

ATTORE

E

Vincenzo rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, ,
elettivamente domiciliato presso il difensore in Castellammare di Stabia, via Roma 51

CONVENUTA

Generali Italia s.p.a. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Erasmo Augeri, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Melisburgo, 44

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI

Come da verbale del 02.07.2019

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, deduceva che in data 22.01.2009, nel mentre si accingeva ad uscire dal negozio di abbigliamento denominato Intimità



Kids, ubicato in Pompei alla via C. Alberto Traversa 13, era scivolata e caduta al suolo sul pavimento completamente bagnato; che il pavimento alle sue spalle era stato lavato con acqua e sapone e non asciugato; che non vi era alcun segnale di pericolo; che la scivolosità del pavimento non era percepibile; che vi era responsabilità contrattuale del titolare del negozio, Vincenzo

ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c.; che vi era anche responsabilità extracontrattuale del titolare del negozio ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode, a ai sensi dell'art. 2050 c.c. ed in ogni caso ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c.; che le lesioni riportate all'esito del sinistro avevano inciso negativamente sulla sua qualità di vita.

Ciò posto : Angela citava in giudizio Vincenzo per sentirlo dichiarare responsabile del descritto sinistro, in via principale a titolo contrattuale ed in via subordinata a titolo extracontrattuale e per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito dell'evento lesivo dedotto in lite, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, senza contestare il fatto costitutivo della domanda attorea, allegava di essere assicurato per la responsabilità civile con la società Generali Italia s.p.a. alla quale aveva prontamente denunciato l'accaduto, e pertanto chiedeva, in via principale, e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi l'assicurazione, ai sensi dell'art. 1917 II comma c.c. a pagare direttamente all'attrice tutte le somme dovute, o in via subordinata a manlearlo, ai sensi dell'art. 1917 I comma c.c., con vittoria delle spese di lite.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la Generali Italia s.p.a. si costituiva in giudizio e contestava sia la fondatezza della domanda attorea che di quella di garanzia, non ricorrendo nel fatto generatore di danno l'ipotesi di accidentalità ed involontarietà di cui all'art. 11 delle condizioni di polizza.

Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., espletata la prova orale articolata da parte attrice, nonché ctu medico legale, la causa all'udienza del 02.07.2019 veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Merito.

La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati.

In primo luogo deve rilevarsi che il fatto storico posto dall'attrice a sostegno della domanda, integrato da una caduta su pavimento scivoloso all'interno del negozio in titolarità di Vincenzo, non è stato in alcun modo contestato dal convenuto e quindi può dirsi pacifico tra le predette parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.



In ogni caso il fatto costitutivo della domanda può dirsi provato anche alla luce delle emergenze istruttorie in atti, documentali (*referto di P.S. e documentazione sanitaria allegati alla produzione attorea, e ctu*) ed orali (*prova testimoniale*).

La teste **Daria**, escussa all'udienza del 18.01.2018, premesso che era in compagnia della **Angela** il giorno dell'incidente all'interno del negozio Intimità Kids sito in Pompei, ha dichiarato: *"...eravamo in prossimità della cassa e, dopo che la **Angela** aveva pagato, si è girata diretta verso l'uscita ed è subito scivolata per terra fratturandosi una gamba. Ci siamo rese conto che il pavimento era bagnato ed era anche scivoloso perché c'era una ragazza che era intenta a lavarlo. Ricordo che si trattava di un pavimento di colore chiaro fatto di maioliche ed il negozio era dotato di normale illuminazione. Nel mentre eravamo voltate verso la cassa per pagare non avevamo avuto la possibilità di vedere che erano iniziate le operazioni di pulizia e la mia amica è caduta dopo essersi girata verso l'uscita ed aver effettuato un solo passo. E' stata subito soccorsa sia dal titolare del negozio di nome Vincenzo, che era presente, sia da me che dal marito..la **Angela** è stata poi soccorso dal 118. Preciso che il pavimento era bagnato nella sua interezza tanto che anche noi avevamo difficoltà a camminare e che si vedeva la schiuma del sapone sia sul pavimento stesso sia sul secchio contenente l'acqua per lavarlo...al momento dell'evento non c'era alcun segnale ad indicare che il pavimento era bagnato".*

Il teste **Antonio**, escusso all'udienza del 30.01.2018, ha reso dichiarazioni analoghe a quelle rese dal primo teste (cfr *verbale di udienza del 30.01.2018*).

Il giudicante non ha alcun motivo per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi in giudizio che hanno reso dichiarazioni pienamente concordanti e di reciproco riscontro tra loro oltre che confortate dalla documentazione in atti.

La circostanza che il teste **Antonio** non abbia visto la presenza della ragazza intenta a lavare all'interno del negozio, come invece riferito dalla teste **Daria**, può agevolmente spiegarsi in base al rilievo che mentre **Antonio** era fuori al negozio, la teste **Daria** era all'interno dello stesso, con conseguente maggiore visibilità della scena.

Dalla documentazione sanitaria in atti risulta, infatti, il ricovero di **Angela** in data 22.01.2009 alle ore 20.45 presso l'Ospedale di Castellammare di Stabia, con diagnosi di "*frattura trocanterica collo femore*", e con indicazione come causa della lesione di "*caduta in un negozio a causa del pavimento bagnato*" (cfr *allegato 20 alla produzione di parte attrice*).

In definitiva alla luce delle risultanze istruttorie innanzi evidenziate può dunque dirsi accertato che **Angela** riportava lesioni personali dopo essere caduta all'interno del negozio Intimità Kids sito in Pompei, a causa della scivolosità del pavimento oggetto di lavori di pulizia.



La domanda spiegata dall'attrice va ricondotta nell'ambito di operatività della norma di cui all'[art. 2051 c.c.](#), che disciplina la responsabilità del custode.

Si ricorda in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, nè implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.

Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (*confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384*).

Orbene nel caso di specie mentre la parte lesa ha allegato e provato la sussistenza della pavimentazione bagnata, cui è seguita la rovinosa caduta, e tale elemento costituisce, per la cliente, una insidia imprevista e imprevedibile, non tempestivamente segnalata, ad esempio con un cartello o segnale di pericolo che vietava l'ingresso, tale da determinare la perdita di equilibrio e la caduta, assolvendo così all'onere di provare circostanze che costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilità del custode; per contro in alcun modo il custode, per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, ha provato il caso fortuito tale da prevenire lo evento dannoso o da ridurne le conseguenze, non avendo chiesto nè dedotte prove su tale punto (*cf. Cass. 20055/2013*).

Né, tantomeno, può affermarsi che nel caso in esame emerga anche un comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad integrare il concorso di cui all'art.1227 Co.1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante nulla essendo emerso in tal senso dalle prove raccolte in atti, tenuto conto anche del tipo di insidia che ha causato il sinistro, di per sé non facilmente avvistabile e della circostanza che il pavimento era stato lavato alle spalle della cliente che appena si girava e si incamminava verso l'uscita del negozio scivolava e cadeva al suolo.

Accertato, dunque, il nesso di causalità tra il fatto e l'evento, ed appurato che pur usando la normale diligenza l'attrice non avrebbe potuto evitare il danno la responsabilità dell'evento lesivo rimane a carico della società convenuta, che non ha offerto la prova liberatoria impostagli dalla detta norma



(cfr Cassazione civile, sez. II, 09/12/2009, n. 25772 Cassazione civile, sez. III, 20/10/2005, n. 20317).

Venendo all'esame del *quantum debeatur*, ed alla valutazione del "danno biologico", riportato dall'attrice, occorre fare riferimento alle risultante della c.t.u. in atti.

Il dott. Guido Esposito sulla base della documentazione sanitaria in atti e delle indagini peritali svolte, ritenuta la compatibilità causale delle le lesioni patite da Angela – *frattura composta sottotrocanterica del femore sinistro su esiti di un recente intervento chirurgico di courettage e boraggio con cemento acrilico di un condrosarcoma mixoide grado I* - con l'incidente per cui è causa, ha concluso che il sinistro ha comportato per l'attore: giorni 40 di ITT; giorni 60 di ITP al 50%, ulteriori giorni 60 di ITP mediamente al 25%, nonché un danno biologico permanente pari all'08,5 % (cfr *amplius elaborato peritale depositato in data 15.10.2018*).

Il ctu ha chiarito che "alla lesione fratturativa subita dalla sig.ra Angela, da ritenersi di tipo patologico, avendo il trauma agito su un "locus minoris resistentiae" dell'osso e che, molto verosimilmente in un soggetto normale, della sua stessa età e costituzione muscolo scheletrica, non avrebbe determinato una frattura ossea, al termine del trattamento chirurgico-ortopedico di osteosintesi con innesti ossei e placca-lama e viti, ancora in situ, resosi indispensabile..sono residue sequele soggettive ed oggettive clinico-funzionali e strumentali..di significativo rilievo nella complessiva valutazione medico-legale"; e che non assume rilievo ai fini dell'esclusione del nesso causale quanto riportato in anamnesi in occasione del ricovero della in data 23.01.2009 presso l'IOR di Bologna tenuto conto della presenza di lesioni ex novo poi stabilizzatesi e del dato testimoniale.

Il ctu convocato a chiarimenti alla luce dei rilievi critici delle parti in ordine alla individuazione del danno differenziale, trattandosi di lesione incidente su soggetto già leso, ha chiarito che l'invalidità pregressa da cui era affetta la per la patologia oncologica può stimarsi nella misura del 7% ed analoga valutazione va fatta anche in ordine all'invalidità connessa alla lesione oggetto di lite, sicchè il riconoscimento del punto percentuale in più dell'1,5% è giustificato dall'incidenza della lesione su di una situazione patologica pregressa e dal danno estetico dovuto all'aumento delle cicatrici chirurgiche (cfr *verbale di udienza del 28.02.2019*).

Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sorrette da motivazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica.

Invero la compagnia di assicurazioni, terza chiamata in causa, nel contestare la veridicità del fatto storico allegato dall'attrice, assume che la frattura femorale occorsa alla si verificò per cedimento strutturale della lesione osteosarcomatosa precedentemente svuotata e riempita con cemento "poiché vi fu l'inosservanza delle prescrizioni mediche che imponevano alla signora



il divieto di carico”, eccependo che sostanzialmente la caduta occorsa all’attrice fu determinata dalla grave patologia da cui affetta e che le avrebbe impedito di caricare l’arto.

In merito si osserva che si è già innanzi rilevato che il fatto costitutivo della domanda attorea deve ritenersi provato, sia perché non contestato dal convenuto, sia alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi e del referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castellammare di Stabia; tanto chiarito si rileva che il consulente ha ben evidenziato che la caduta patita ha determinato una frattura ossea proprio in virtù della patologia oncologica da cui era stata affetta la [redacted], avendo il trauma agito su un locus minoris resistentiae dell’osso che molto probabilmente in un soggetto normale non avrebbe determinato quegli esiti.

Del resto non vi è assolutamente prova di quanto allegato dalla compagnia di assicurazioni in ordine alla mancata osservanza da parte della [redacted] delle prescrizioni sul divieto di carico, né tantomeno vi è allegazione e prova che al momento del sinistro la stessa stesse trasportando pesi che non poteva sorreggere.

Si osserva altresì che quanto riportato in anamnesi nel diario clinico relativo al ricovero della [redacted] presso l’ospedale Rizzoli di Bologna, non appare neanche incompatibile con quanto allegato in citazione dall’attrice; nel detto diario clinico, con riferimento alla data del 23.01.2009 si legge infatti “*..due giorni fa riferisce di aver caricato sull’arto operato con sensazione di cedimento, successiva caduta e comparsa di dolore e limitazione funzionale*” (cfr cartella clinica allegato 22 produzione attorea); mentre nel rapporto denuncia di PS n. 20092728 ore 22.24, redatto al momento del ricovero della [redacted] presso l’Ospedale Rizzoli si legge “*...due giorni fa caduta accidentale con dolore ed impotenza funzionale anca sinistra, viene con RX che mostrano quadro di frattura del femore prossimale a livello della lesione*” (cfr cartella clinica allegato 22 produzione attorea).

Ebbene nel dato riportato nulla è dettagliato in ordine al contesto spazio-temporale ed alle modalità delle riferita “successiva caduta”, o anche “caduta accidentale” sicchè alla luce di quanto riportato nel referto ospedaliero dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia del 22.01.2009 e delle dichiarazioni dei testi (cui si aggiunge quella stragiudiziale dello stesso convenuto, cfr denuncia di sinistro del 6.3.2009 allegato 17 produzione attorea) non vi è motivo per negare che la [redacted] in data 22.01.2009 cadeva in quanto scivolava su pavimento bagnato.

Del resto anche nella consulenza redatta dal perito della Generali Italia s.p.a., prima dell’inizio della lite, non vi è alcuna esclusione del nesso causale alla luce della documentazione sanitaria esaminata, ivi compresa la cartella clinica relativa al ricovero della [redacted] presso l’Ospedale Rizzoli, ma il perito afferma che “trattasi di una frattura di femore su arto già leso da neoplasia tipo condrosarcoma. Orbene trattandosi di una riferita caduta è sempre opportuna che la dinamica venga



verificata anche in virtù della preesistenza” (*cf. perizia allegata alla produzione della compagnia di assicurazioni*).

Si è già detto che le risultanze istruttorie acquisite complessivamente valutate consentono di ritenere provata la dinamica allegata dall’attrice.

Accertato il diritto di Angela al risarcimento dei danni subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale e del successivo orientamento della Suprema Corte sul punto, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell’alterazione peggiorativa dell’integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.

Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l’incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l’applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (*cf. Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003, e successiva giurisprudenza conforme della Suprema Corte*).

Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (*sentenza n. 26972/2008*), ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (*danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale*), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (*cf. da ultimo Cass. 13.07.2011 n. 15373*).

Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, la Suprema Corte con una recente pronuncia ha statuito che: “*poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la*



liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" chiarendo "che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (cfr Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2018, che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla Suprema Corte, contemplano un valore medio *pro die* del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro 98,00 aumentabile nell'ottica della personalizzazione fino ad euro 144.

Circa il "quantum", può dunque riconoscersi a Angela per i danni in oggetto, tenuto conto dell'incidenza delle lesioni su di una situazione patologia pregressa e dell'iter clinico riabilitativo a ciò connesso, la somma di euro 120,00 al giorno a titolo di ITT, e pertanto euro 4.800,00 per inabilità temporanea parziale al 100% (euro 120,00 per giorni 40); ad essa va aggiunta la somma di euro 3.600,00 per inabilità temporanea al 50% (euro 60,00 per giorni 60) e quella di euro 1.800,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (euro 30,00 per giorni 60).

Inoltre, il danno biologico - pari a 8,5 punti percentuali - alla stregua della predetta tabella tenuto conto dell'età di anni di Angela, nata il alla data del sinistro avvenuto il 22.01.2009 va stimato in un importo di euro 18.847,00 (media tra euro 18.140,00 pari ad un danno biologico dell'8% ed euro 19.554,00 pari ad un danno biologico del 9%).

Il danno biologico risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di euro 29.047,00 (*euro 10.200,00 per invalidità temporanea + euro 18.847,00 per danno non patrimoniale permanente*).

I valori come sopra stimati sono già ricomprensivi della sofferenza morale soggettiva patita dalla vittima del sinistro, e nel caso in esame, non stati offerti particolari elementi per una personalizzazione del danno non patrimoniale in oggetto, tenuto conto della circostanza che già il ctu ha valutato il danno in considerazione dell'incidenza dello stesso su pregressa situazione patologica.

Né vi è incidenza dei postumi sulla capacità di lavori specifica della

Non sono documentate in atti spese mediche.



In definitiva all'attrice va riconosciuto, a titolo risarcitorio, il complessivo importo di euro 29.047,00.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796).

Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).

Nella specie dunque la somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per l'attore quella risultante dalla devaluazione di € 29.047,00 al momento dell'incidente (22.01.2009). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 22.01.2009 all'attualità

Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.

Va accolta anche la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della Generali Italia s.p.a., risultando per tabulas la prova della sussistenza del rapporto assicurativo giusta copia polizza n. 0203292158 con decorrenza 30.08.2000 al 30.08.2010, e dalla quietanza di pagamento del 12.08.2008, versata in atti dal convenuto (*quietanza di pagamento e polizza responsabilità civile allegati alla produzione della convenuta e non oggetto di alcuna contestazione da parte della terza chiamata in causa, nonché visura camerale Generali Italia s.p.a.*), nonché copia dell'appendice di polizza n. 0001/2001 emessa in data 08.10.2001, con la quale veniva rettificato il nome del contraente da Intimità Kids di Gennaro Schettino e Intimità Kids di Vincenzo (*cf. allegato 4 memoria depositata da parte convenuta in data 29.05.2017*).

Dunque emerge per tabulas che Vincenzo , quale titolare della ditta individuale Intimità Kids è subentrato nel contratto assicurativo stipulato con l'allora Intimità Kids di Schettino Gennaro la cui polizza era ed è la n. 203292158 (*cf. certificato di attribuzione di partita Iva del 14.02.2001*;



dichiarazione di inizio attività del 14.02.2001; certificazione di subentro in attività commerciale del Comune di Pompei del 19.03.2011; appendice n. 0001/01 alla polizza n. 0203292158 per la voltura contraente da Intimità Kids di Gennaro Schettino a Intimità Kids di Vincenzo del 08.10.2001; n. 7 quietanza di premio del pagamento relativo alla polizza; ricevuta della Generali Italia del 20.06.2016 relativa al premio versato per la polizza R.C. Valore Commercio n. 203292158 avente decorrenza dal 30.08.2000, contraente Intimità Kids di Vincenzo, tutti documenti allegati alla produzione di parte convenuta, ed in particolare alla memoria istruttoria depositata in data 29.05.2017).

L'evento dannoso oggetto di lite risulta poi tempestivamente comunicato alla compagnia di assicurazioni, come da denuncia di sinistro versata in atti.

Nel caso in esame la garanzia non può ritenersi esclusa in base all'art. 1.1. delle Condizioni di Polizza che prevedono che l'obbligazione di garanzia prestata dalla Società Generali opera in conseguenza di un fatto "accidentale ed involontario".

All'uopo si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, "l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa" (cfr Cassazione civile sez. II, 31/01/2019, n.2971).

Pertanto la clausola di polizza, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale" senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose.

Nessuna allegazione e prova sussiste nel caso in esame in ordine ad una condotta dolosa dell'assicurato finalizzata a provocare l'evento.

Dunque provata la legittimazione delle parti e la sussistenza della copertura assicurativa, avendone l'assicurato fatta espressa richiesta ai sensi dell'art. 1917 comma II c.p.c., la Generali Italia s.p.a. va condannata al pagamento in via diretta in favore dell'attrice di tutte le somme per danno spese, e tuti che il [redacted] è tenuto a pagare in virtù della presente sentenza, e comunque a manlearlo nei rapporti interni (cfr Cass. 8622/2016, un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l'assicuratore assuma l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3).



Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 26.000, ad euro 52.000,00), con attribuzione al difensore antistatario.

Si riconoscono le spese sostenute nella fase stragiudiziale per un ammontare complessivo di euro 221,18, come da nota spese, mentre nulla si riconosce per la detta fase a titolo di onorari non essendo stata svolta attività dotata di autonoma rilevanza rispetto alla fase giudiziale secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 (*cf. Sez. Un. civ., 10 luglio 2017, n. 16990. In merito va rilevato che, come ribadito di recente dal Supremo Collegio, "Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali*).

Le spese di cui come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico del convenuto.

In virtù del medesimo principio di soccombenza, la Generali Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna della terza chiamata in causa ex art. 96, 1° e 3° c.p.c.

Dagli atti non emerge che i convenuti abbiano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave se solo si consideri che si è resa necessaria attività istruttoria al fine di convalidare il nesso causale, alla luce della pregressa patologia da cui era affetta la

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertata la responsabilità di Vincenzo nel verificarsi dell'evento lesivo dedotto in lite ex art. 2051 c.c.,

a) condanna Vincenzo al pagamento in favore di Angela della complessiva somma di euro € 29.047,00 oltre la rivalutazione e gli interessi, come in parte motiva.

Sulla somma così ottenuta vanno applicati gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

b) condanna Vincenzo al pagamento in favore di Angela delle spese di lite che si liquidano in euro 7.200,00 per competenze professionali ed euro 843,66 per spese oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori di parte attrice per dichiaratone anticipo;

c) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico del convenuto;



d) condanna la Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in via diretta in favore dell'attrice, ai sensi del II comma dell'art. 1917 c.c., di tutte le somme di cui ai capi a), b) e c);

e) condanna la Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Vincenzo delle spese di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 per competenze ed euro 239,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Torre Annunziata, 18.11.2019

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Rosaria Barbato

